Parere U.L.L. n.284.11.08 (Oggetto: Trattenute stipendiali in esecuzione di più ordinanze di assegnazione del G.E)

Impiego e impiegati pubblici – Stipendio – Pignorabilità – Misura massima del 50%

In presenza di più ordinanze di assegnazione, una delle quali relativa al credito della moglie separata per il mantenimento della stessa e dei figli, deve tenersi conto, ai fini del cumulo delle ritenute da effettuarsi sullo stipendio del dipendente, della misura massima del 50% della retribuzione medesima.

Stipendio – Pignorabilità fino a concorrenza dell'assegno di separazione – Adempimento obbligo di corresponsione

Il giudice può legittimamente disporre il pagamento dell'intera somma dovuta dal terzo quando questa realizzi l'assetto economico determinato in sede di separazione, salva la facoltà della parte di ottenere la modifica del provvedimento che determina l'assegno, qualora sopravvengano giusti motivi.

Art.2, comma 2 e 68, comma 2 D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180
Art. 545, commmi 4 e 5 cod.civ.
Art.156, comma 6 cod.civ.
Art.148 cod.civ.
Art.8 L.898/1970

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it